



COMUNE DI SELVINO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO
per la
DISCIPLINA
del COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

*elaborato ai sensi del D.Lgs n. 59/2010 come modificato dal Dlgs n. 147/2012,
ai sensi della legge Regione Lombardia n. 6 del 5 febbraio 2010, tenuto conto
dell'Intesa Stato-Regioni del 5 luglio 2012*

TITOLO I – NORMATIVA GENERALE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Oggetto e riferimenti normativi

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree di cui all'Art. 16 e seguenti della Legge Regionale n. 6/2010, e successive modifiche, che possono consistere in aree pubbliche o private delle quali l'Amministrazione Comunale abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alla Sezione III della Legge Regionale n. 6/2010, e successive modifiche, e ai provvedimenti di rango sub legislativo a queste collegati.

Art. 2: Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:
 - a) **aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
 - b) **associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche:** le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della l. 580/1993 e s.m.i., oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro;
 - c) **attrezzature:** i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
 - d) **autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:** l'atto che abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio e dal Comune in cui gli operatori itineranti intendono avviare l'attività;
 - e) **calendario regionale delle fiere e delle sagre:** l'elenco approvato da ciascun Comune e pubblicato sul sito web regionale (o reso pubblico in altra forma dalla Regione) per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
 - f) **commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - g) **commercio al dettaglio in forma itinerante:** l'attività svolta utilizzando mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;
 - h) **fiera:** la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera e);
 - i) **mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

- j) **mercato stagionale:** mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni; può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- k) **mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
- l) **posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, all'interno di un mercato di cui alle lettere i), j) e k), che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- m) **posteggio fuori mercato o posteggio isolato:** posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in area mercatale;
- n) **presenze in un mercato o in una fiera:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia non motivata;
- o) **presenze effettive in un mercato o in una fiera:** il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- p) **spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

Art. 3: Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) favorire la realizzazione e l'adeguamento della rete commerciale sulle aree pubbliche alla produttività del sistema e alle esigenze dei consumatori e dei frequentatori;
 - b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree di mercato e quelle fieristiche, con particolare riguardo ai fattori della mobilità, del traffico e dell'inquinamento;
 - d) valorizzare la funzione commerciale resa dai mercati e dalle fiere, al fine di assicurare i servizi anche nelle zone e nei quartieri non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale in sede fissa esistente;
 - e) salvaguardare e riqualificare il centro storico e le aree urbane, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio sulle aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio storico, architettonico, artistico e ambientale;
 - f) salvaguardare, riqualificare e ammodernare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali dei servizi igienici e degli adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
 - g) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - il facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in sede fissa legittimamente assentita ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto delle normative riguardanti gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - favorire un riequilibrio dei flussi della domanda attualmente diretti verso le aree congestionate.

Art. 4: Criteri per l'individuazione delle aree mercatali e delle fiere mercatali

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune tiene conto:
 - a) delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b) dei vincoli per determinate zone o aree urbane di cui alla disciplina europea, statale e regionale, a tutela dei valori storici, architettonici, artistici ed ambientali;
 - c) delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse;
 - d) delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
 - e) delle caratteristiche socio-economiche del territorio;
 - f) della densità della rete distributiva esistente e della capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.
2. Tenuto conto delle caratteristiche della rete distributiva e delle esigenze dei consumatori, il Comune ha determinato il rispetto dei settori merceologici alimentare e non alimentare dei vari posteggi, così come specificato nelle schede allegate al presente regolamento.

Art. 5: Disposizioni generali sull'esercizio dell'attività

1. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su aree pubbliche può essere rilasciata a persone fisiche o società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, in possesso dei requisiti di cui all'Art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche; tale autorizzazione abilita ad esercitare l'attività senza limitazione alcuna nel numero dei dipendenti.
2. L'autorizzazione per l'occupazione dei posteggi (concessione) ha una durata di 12 anni, è rilasciata dagli uffici del Comune sede del posteggio e abilita anche all'esercizio del commercio itinerante nell'ambito del territorio regionale e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Il titolare dell'autorizzazione non può utilizzarla per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio. Nello stesso mercato o nella stessa fiera nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.
3. L'autorizzazione per il commercio itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività; tale autorizzazione abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale e ad effettuare la vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Ciascun soggetto, persona fisica o giuridica, non può essere titolare di più di una autorizzazione per il commercio in forma itinerante, anche se rilasciata da altre Regioni.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, e abilitano alla vendita solo dei prodotti del corrispondente settore, fatte salve le eventuali limitazioni stabilite nei provvedimenti di istituzione dei singoli posteggi, che dovranno essere riportate nell'autorizzazione rilasciata.
5. L'autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo, purché ne sia fatta annotazione sull'autorizzazione e il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare l'attività di somministrazione come precisata all'Articolo 20 della L.R. 6/2010 e s.m.i..
6. Il rilascio delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dalle norme di cui al Regolamento generale comunale per l'occupazione di suolo pubblico, in quanto applicabili.

7. Le attività di commercio su area pubblica possono essere esercitate dal titolare della autorizzazione e/o da altro soggetto a qualunque titolo inserito nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio, così come definito all'articolo 21, comma 10 della l.r. 6/2010. L'attività può essere altresì esercitata da soggetto non inserito nel foglio aggiuntivo, se in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di voucher previsto dalle norme vigenti attivato per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato. Si applicano le sanzioni di cui all'Art. 27, comma 5 della Legge Regionale 6/2010.
8. Gli operatori sono tenuti ad esibire in originale ad ogni richiesta di controllo da parte degli organi di vigilanza le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche, nonché la carta di esercizio nominativa se sono di altra regione ed esercitano su posteggio nei mercati e nelle fiere.
9. Senza permesso del proprietario o del gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

Art. 6: Forme di consultazione delle parti sociali

1. Sulle questioni di cui all'Art. 19 comma 4 della L.R. n.6/2010 ed ai sensi del medesimo articolo, il Comune sentirà i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti e i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche.
2. Le associazioni di categoria, sono sentite in riferimento:
 - a) Alla programmazione dell'attività;
 - b) Alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - c) Alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione del mercato;
 - d) Alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione di suolo pubblico;
 - e) Alla predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - f) Ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

Art. 7: Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati ed il controllo tributario e riscossione tributi, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso i propri organi e la propria struttura organizzativa sulla base delle attribuzioni delle competenze mediante il *Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi*, individuate nel:
 - *Settore Edilizia Pubblica/Ufficio Commercio/Responsabile Sportello S.U.A.P.* per quanto attiene alle procedure autorizzative, direzione e controllo;
 - *Consorzio di Polizia Locale* per le operazioni di spunta ed attività connesse, le funzioni di polizia amministrativa, di vigilanza e relative sanzioni;
 - *Settore Economico Finanziario/Ufficio Tributi* relativamente all'accertamento e alla riscossione dei tributi.

Capo II – MERCATI COMUNALI

Art. 8: Mercati comunali: disposizioni generali

1. L'ubicazione dei mercati comunali attualmente esistenti, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni dei singoli posteggi e del totale dell'area, i settori merceologici dei posteggi, le prescrizioni e/o limitazioni, nonché gli orari di attività, sono indicati nelle schede allegate al presente regolamento.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sul sito web istituzionale del Comune e presso il competente ufficio comunale è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico, una planimetria del mercato che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato, i servizi e i parcheggi.
3. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, eventualmente libero, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
4. I banchi di vendita, gli auto-negozi e gli altri automezzi come pure le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati e indicati nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
5. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato sono delineati con apposita segnaletica e individuano:
 - a) un'area riservata alla vendita da parte dei commercianti;
 - b) un'area prospiciente i banchi vendita, destinata esclusivamente al traffico pedonale per tutta la durata dell'orario di vendita previsto dal successivo Art. 27; in tale periodo, in tali spazi, sarà permesso esclusivamente l'accesso a mezzi di soccorso o di pronto intervento;
 - c) un'area riservata ai produttori agricoli diretti singoli o associati;
 - d) non sono previsti posteggi ai venditori con il sistema dei battitori.
6. Il mercato si tiene secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 9: Mercati comunali. Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio al dettaglio su aree pubbliche nei mercati comunali di cui all'Art.2 Comma 1 lettere i), j), k) è rilasciata dal soggetto indicato all'Art. 7 contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata con propria determinazione dal Dirigente competente, ai sensi dell'Art. 23 della L.R. 6/2010 e s.m.i., a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi in nuovi mercati, dei nuovi posteggi in mercati esistenti e dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali che si svolgono su area pubblica.
2. Ai fini della pubblicizzazione del bando di cui al comma precedente, il soggetto indicato all'Art. 7 pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione l'Avviso contenente i dati e le notizie che riguardano i posteggi da assegnare in concessione.
3. Novanta giorni dopo la data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma precedente, il soggetto indicato all'Art. 7 pubblica sul sito del Comune e all'Albo Pretorio il Bando per l'assegnazione dei posteggi liberi.
4. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta a ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del Bando di cui al comma precedente. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio,

ogni interessato deve presentare istanza in bollo al soggetto designato ai sensi dell'Art. 7, secondo le modalità e i tempi indicati nell'apposito Bando.

Nella domanda devono essere dichiarati:

- a) i dati anagrafici del richiedente;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) numero e data di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, se già effettuata;
 - d) estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio, se possedute, in scadenza;
 - e) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche;
 - f) indicazione del numero identificativo della carta di esercizio (ove richiesta ai sensi dell'Art. 9 della D.g.r. n. X/5345 del 27 giugno 2016) e dell'attestazione annuale;
 - g) il numero di autorizzazioni e relative concessioni di posteggio eventualmente già possedute nello stesso mercato per il quale viene chiesta l'autorizzazione e relativa concessione;
 - h) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, gli estremi identificativi, planimetrici o numerici del posteggio chiesto in concessione;
 - i) settore o settori merceologici;
 - j) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi D.lgs. 196/2003.
5. Le domande possono essere inviate al Comune tramite il portale telematico del SUAP. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
 6. Ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi esistenti nei mercati di cui al comma 1, nel caso di pluralità di domande concorrenti, saranno osservati i criteri stabiliti dalla Legge Regionale 6/2010 e relativi provvedimenti attuativi.
 7. Con riferimento alla partecipazione alla procedura di selezione tramite bando di un soggetto proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. Per quanto riguarda la partecipazione alla selezione di un soggetto proveniente da uno Stato extraeuropeo, la verifica del possesso dei requisiti è effettuata secondo la normativa nazionale e internazionale in materia di riconoscimenti dei titoli.
 8. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande, il soggetto indicato all'Art. 7 pubblica sull'Albo Pretorio la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 6. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato nel medesimo giorno sull'Albo Pretorio del Comune.
 9. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 8, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Art. 10: Produttori agricoli. Abilitazione all'esercizio e posteggi riservati.

1. I produttori agricoli sono ammessi a frequentare il mercato ai sensi della normativa vigente per tale categoria di operatori (D. Lgs. n. 228/2001 e D. Lgs n.99/2004), occupando gli appositi posteggi loro riservati, purché in possesso di autorizzazione alla vendita e di documentazione attestante il possesso dei requisiti.

2. La qualità di produttore agricolo, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi delle vigenti normative in materia.
3. I produttori agricoli non sono titolari di concessioni pluriennali di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.
4. Agli operatori agricoli può essere riservato fino a un massimo del tre per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare. Il numero dei posteggi è indicato nelle schede relative a ciascun mercato esistente sul territorio comunale, che fanno parte integrante del presente Regolamento.
5. Nel caso di domande superiori alla disponibilità, tali posteggi sono assegnati secondo i criteri e le modalità indicate all'Art. 29.
6. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati per il solo giorno di effettuazione del mercato agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato.

Art. 11: Svolgimento dell'attività con il sistema del Battitore

1. Non è consentito lo svolgimento dell'attività con il sistema del "battitore".

Art. 12: Posteggi fuori mercato o posteggi isolati. Istituzione

1. Eventuali posteggi posti fuori mercato o posteggi isolati ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree riservate ai mercati, sono istituiti dal Comune con apposito atto.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale individui l'area ove ammettere gli operatori commerciali su aree pubbliche a esercitare in sede fissa su posteggi isolati, con il provvedimento d'individuazione dell'area sono stabiliti:
 - a) il numero e la tipologia dei posteggi, nonché se permanenti o stagionali;
 - b) le dimensioni e il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio;
 - c) gli orari d'esercizio dell'attività di vendita per ciascun singolo posteggio;
 - d) le modalità e i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria d'assegnazione;
 - e) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, carattere stagionale, ecc.) relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso.
3. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività, sono quelli indicati nelle schede relative a ciascun posteggio isolato esistente sul territorio comunale, che fanno parte integrante del presente Regolamento.
4. La durata delle concessioni dei posteggi isolati è di 12 anni.

Art. 13: Posteggi fuori mercato o posteggi isolati. Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. I posteggi fuori mercato o posteggi isolati sono assegnati con le medesime procedure a evidenza pubblica per l'assegnazione dei posteggi al mercato indicate all'Art. 9.
2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura di spunta prevista dal presente regolamento all'Art. 29.

Capo III – FIERE MERCATALI

Art. 14: Fiere. Istituzione

1. Eventuali aree da destinare alle fiere e il numero dei posteggi sono istituite dal Comune con apposito atto.
2. Le fiere sono istituite con le procedure di cui all'Art. 4 del presente regolamento.
3. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera, sono stabilite:

- a) le aree destinate alla fiera, il numero e la tipologia dei singoli posteggi;
 - b) gli orari della fiera;
 - c) i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
 - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, vincoli al numero di autorizzazioni in capo al medesimo soggetto, ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.
4. La durata delle concessioni dei posteggi nelle fiere è annuale.

Art. 15: Fiere. Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio al dettaglio su aree pubbliche nelle fiere è rilasciata dal soggetto indicato all'Art. 7 contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata con propria determinazione dal Dirigente competente a seguito di bando di concorso pubblico, al quale sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche.
2. Almeno centoventi giorni prima della data di svolgimento della fiera, il Servizio indicato all'Art. 7 pubblica sul sito del Comune e all'Albo Pretorio il Bando per l'assegnazione dei posteggi.
3. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta a ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Bando di cui al comma precedente. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione del corrispondente posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Settore designato ai sensi dell'Art. 7, secondo le modalità e i tempi indicati nell'apposito Bando.

Nella domanda devono essere dichiarati:

- a) i dati anagrafici del richiedente;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) numero e data di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, se già effettuata;
 - d) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche;
 - e) indicazione del numero identificativo della carta di esercizio (ove richiesta ai sensi dell'Art. 9 della D.g.r. n. X/5345 del 27 giugno 2016) e dell'attestazione annuale;
 - f) il numero e gli estremi delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggio eventualmente già possedute nella stessa fiera per il quale viene chiesta l'autorizzazione e relativa concessione;
 - g) la denominazione della fiera, il giorno di svolgimento, gli estremi identificativi, planimetrici o numerici del posteggio chiesto in concessione;
 - h) settore o settori merceologici;
 - i) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi D.lgs. 196/2003.
4. Le domande possono essere inviate al Comune tramite il portale telematico del SUAP. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
 5. Ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al comma 1, nel caso di pluralità di domande concorrenti, saranno osservati i criteri stabiliti dalla Legge Regionale 6/2010 e relativi provvedimenti attuativi.
 6. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, in caso di concessione annuale, è pubblicata all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.

7. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata durante l'orario stabilito dal Comune. Esaurita la graduatoria degli operatori presenti, si procede ad assegnare i rimanenti posteggi secondo la spunta come da Art. 29 del presente regolamento.

Art. 16: Iniziative di carattere internazionale

1. Al fine di valorizzare l'incontro tra gli operatori italiani e quelli di altri paesi europei ed extra-europei, il Comune in accordo con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lett. l) della L.R. 6/2010, può prevedere l'organizzazione di iniziative ed eventi a carattere internazionale.
2. Le forme organizzative e le modalità di partecipazione degli operatori di altri paesi sono stabilite dal Comune sede dell'iniziativa, in collaborazione con le sopra citate associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative.

Capo IV – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 17: Disposizioni per i commercianti itineranti

1. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato dai titolari dell'autorizzazione di cui all'Art. 21, comma 1), lett. b) della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche o per effetto dell'autorizzazione di cui all'Art. 21, comma 1), lett. a) della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 (purché, in quest'ultimo caso, rilasciata da un Comune della Regione) o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi del d.lgs. n. 228 del 2001 e d.lgs. n. 99 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, su qualsiasi area pubblica.
2. La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente, a 120 minuti, durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette. L'occupazione oltre detto limite costituisce forma di commercio abusivo in quanto privo di specifica concessione di suolo pubblico ed individuazione relativa del posteggio come posteggio fuori mercato. Non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo in cui ha già sostato una volta nell'arco della stessa giornata. È fatto altresì divieto di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.
3. Le aree del Comune nelle quali i commercianti itineranti possono effettuare soste prolungate sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento. In assenza di tale provvedimento si intende che è vietato effettuare soste prolungate in tutto il territorio comunale.
4. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolgono i mercati e le fiere oggetto del presente Regolamento per un'area ricompresa entro i 500 metri lineari dall'area del mercato o della fiera. Tale distanza viene misurata dal posteggio più vicino.
5. Le aree del Comune nelle quali il commercio ambulante itinerante è vietato per motivi viabilistici, igienico sanitari o di pubblica utilità, così come quelle nelle quali dovranno essere limitate o escluse in funzione della tutela di siti di particolare valore archeologico, storico, artistico od ambientale, sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.
6. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. Agli operatori è fatto divieto di collocare su suolo pubblico strutture diverse dai mezzi mobili sopra citati e di norma utilizzati dall'operatore (es. bancarelle, banchi, guardaroba mobili o qualsivoglia altro tipo di struttura espositiva, tavoli, sedie, ombrelloni e simili); è altresì fatto divieto di

utilizzare apparecchi sonori di qualsivoglia tipologia. Agli operatori è fatto divieto di posizionare la merce sul terreno, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie.

7. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. L'attività di vendita al dettaglio su area pubblica in forma itinerante potrà essere esercitata nel rispetto delle seguenti fasce orarie:
 - a. PERIODO INVERNALE (1° ottobre-31 marzo) dalle ore **8:00** alle ore **20:00**
 - b. PERIODO ESTIVO (1° aprile-31 settembre) dalle ore **8:00** alle ore **22:00**
8. Dove consentito il commercio itinerante è fatto obbligo lasciare l'area utilizzata per lo svolgimento dell'attività in condizioni di perfetta pulizia e manutenzione ed è fatto obbligo di rispettare la normativa vigente in materia di pubblicità dei prezzi.
9. L'autorizzazione di cui all'Art. 21, comma 1, lett. b), della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago, nel rispetto delle prescrizioni in materia di tesserino di riconoscimento necessario per gli eventuali incaricati alla vendita determinate dall'Art. 19 del D. Lgs. 114/98.

Art. 18: Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art.21, comma 1, lettera b), della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche, è rilasciata al soggetto designato.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Settore designato, nella quale devono essere precisati:
 - a) Dati anagrafici del richiedente;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche;
 - d) il settore o i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
8. La domanda è inviata tramite il portale telematico SUAP. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
3. La domanda è assegnata in istruttoria al soggetto indicato all'Art. 7.
4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il competente ufficio comunale non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del Dirigente designato, deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Qualora la domanda non sia regolare o completa il soggetto competente ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. Nel caso in cui il Servizio competente non provveda alla comunicazione di cui al comma 6, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.
7. Qualora il Comune riceva una domanda che non è di sua competenza, il Servizio competente provvederà tempestivamente a rinviarla, entro quindici giorni, al mittente tramite raccomandata o PEC firmata digitalmente motivando l'incompetenza territoriale.

Capo V – DISPOSIZIONI SU AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI E LORO VARIAZIONI

Art. 19: Concessione di suolo pubblico

1. L'atto di assegnazione del posteggio ha natura di concessione del diritto di occupazione di suolo pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale concessione viene rilasciata, dietro presentazione di specifica richiesta, in conformità ai criteri indicati nei precedenti articoli 9, 13 e 15.
2. Il provvedimento dura 12 anni ed è rinnovabile sulla base delle normative di riferimento.
3. Esso può essere trasferito a terzi unicamente in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.
4. Il Comune può procedere a rilasciare un atto unico di autorizzazione e concessione di suolo pubblico unificando la validità delle stesse.

Art. 20: Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un ramo dell'azienda, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010.
2. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche può proseguire nell'esercizio dell'attività del cedente, previa consegna di copia fotostatica dell'atto di trasferimento dell'azienda e deve presentare, entro quattro mesi dal trasferimento dell'azienda, apposita comunicazione al SUAP comunale, mediante SCIA, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Può essere concessa proroga di 30 giorni ai termini di sopra per casi di comprovata necessità.
3. Nella comunicazione l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'Art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche;
 - c) di non possedere più di una autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato o di non possedere altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, anche se rilasciata da altra Regione;
 - d) estremi dell'atto di trasferimento dell'azienda o copia dell'atto stesso.
4. Il subentrante *mortis causa*, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività alla data di acquisto del titolo, può proseguire provvisoriamente l'attività del dante causa per il periodo di un anno, entro il quale deve acquisire i requisiti richiesti e comunicare la prosecuzione dell'attività, comunicando l'intestazione del titolo già intestato al dante causa.
5. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento degli eventuali titoli di priorità relativi all'autorizzazione ceduta.

Art. 21: Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio per gestione

1. Nei casi in cui è avvenuta la cessione temporanea di un'azienda o di un ramo d'azienda esercitata su area pubblica a posto fisso a seguito di regolare contratto di affitto di azienda, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione di posteggio sono rilasciate temporaneamente al subentrante e pertanto sono valide fino alla data fissata nel contratto stesso. Il mancato rinnovo del contratto di affitto di ramo d'azienda comporta la decadenza

dei titoli a nome del subentrante; l'autorizzazione e la concessione di posteggio sono reintestate al titolare originario.

2. Nel caso in cui il titolare originario non richieda la reintestazione del titolo e non riprenda ad esercitare l'attività entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del contratto di affitto di azienda, decade automaticamente dal diritto ad esercitare l'attività.
3. Le norme di cui ai due commi precedenti si applicano anche nel caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante.

Art.22: Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, il Dirigente competente può disporre, in capo all'operatore che le ha commesse, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi d'arredo urbano e del patrimonio arboreo.

Sono altresì considerate di particolare gravità ai sensi del presente regolamento:

- d) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli operatori di Polizia Locale o delle altre forze dell'ordine anche se non scaturiscono in fattispecie penalmente rilevanti;
 - e) la tenuta, durante il mercato o le fasi immediatamente antecedenti e/o precedenti, da parte del titolare dell'autorizzazione o di un suo familiare/dipendente coadiutore, di un comportamento tale da nuocere al decoro e alla decenza del mercato, al rispetto e all'educazione nei confronti dei clienti e degli altri operatori nonché dei funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, e il compimento comunque di atti ed azioni violente e riprovevoli secondo i canoni della diligenza del buon padre di famiglia, fatta salva la disciplina sanzionatoria per ogni e più grave fattispecie regolamentata dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti;
 - f) ogni altro fatto previsto espressamente dal regolamento tributario comunale vigente.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 23: Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata mediante provvedimento del responsabile del competente ufficio comunale nelle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga concessa dal soggetto competente in caso di comprovata necessità;
- b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a *quattro mesi*, (mercato annuale) salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio; mancato utilizzo del posteggio per *quattro giornate* di mercato anche non consecutive (mercato stagionale), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio debitamente documentati dall'interessato;
- c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga concessa dal soggetto competente in caso di comprovata necessità, non superiore a tre mesi;
- d) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche;

- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi;
 - f) ogni altro fatto previsto espressamente dal regolamento tributario comunale vigente.
2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile dell'ufficio competente, che ne cura anche la comunicazione di avvio del procedimento all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo PEC firmata digitalmente.
 3. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale è disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, lettera b) della L.R. 6/2010 è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.

Art. 24: Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'operatore ha diritto di ottenere, senza oneri per l'Amministrazione un altro posteggio nel territorio comunale, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal comune.
2. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'interessato può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

Art. 25: Decadenza dalla concessione di posteggio

1. La concessione del posteggio, sia esso isolato o mercatale, decade nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto delle norme inerenti l'esercizio dell'attività, valutata la gravità della violazione e fatta salva l'irrogazione delle prescritte sanzioni;
 - b) mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a *quattro mesi*, (mercato annuale) salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio; mancato utilizzo del posteggio per *quattro giornate* di mercato anche non consecutive (mercato stagionale), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio debitamente documentati dall'interessato;
2. Nel caso di attività svolta stagionalmente, il numero di giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.
3. Il Comando di Polizia Locale segnala al soggetto di cui all'Art. 7 il mancato utilizzo del posteggio nei termini di cui al Comma 1, lettera b) del presente articolo per l'automatica decadenza che viene comunicata all'interessato dal Dirigente competente.

Capo VI – DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI MERCATI

Art. 26: Divieti, disposizioni particolari e obblighi per gli operatori

1. Gli operatori che occupano posteggi sul territorio comunale hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di legge e i regolamenti del Comune e di attenersi, nell'esercizio dell'attività, alle istruzioni impartite dagli organi di vigilanza e alle limitazioni e precisazioni indicate nell'autorizzazione.
2. Ogni venditore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione a ogni richiesta degli incaricati comunali.
3. Il titolare dell'autorizzazione (o preposto alla vendita), deve essere munito di copia della ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e della documentazione comprovante l'idoneità del banco alla vendita di determinati prodotti alimentari.
4. Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

5. Il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore; in ogni altro caso l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
6. Esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso d'apparecchi per l'ascolto di dischi, CD e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi, l'uso è vietato.
7. Nel rispetto delle normative vigenti, è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio. E' espressamente vietato utilizzare gli spazi a verde adiacenti i posteggi per la sosta dei mezzi o per il deposito, anche temporaneo, della merce o delle attrezzature di vendita.
8. Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, è vietata all'interno delle aree mercatali la presenza e la circolazione di autoveicoli, motocicli e velocipedi, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal Comune.
9. All'interno e nel raggio di 200 metri dal perimetro dell'area mercatale non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio, la propaganda religiosa, politica o sindacale.
10. Il commerciante su aree pubbliche, al momento di lasciare libero il posteggio assegnato, dovrà provvedere alla pulizia del posto stesso.
11. Nel provvedere alla pulizia del posteggio l'operatore dovrà separare i rifiuti con il metodo della raccolta differenziata e così agevolare le operazioni di smaltimento degli stessi.
12. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà avvenire con le modalità previste dagli appositi regolamenti comunali vigenti in materia.
13. È fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre tutti i prodotti vietati dalle vigenti leggi in materia di commercio, igiene e pubblica sicurezza.

Art. 27: Indirizzi generali in tema di orari e di festività

1. In conformità agli indirizzi di cui all'Art. 111 della L.R. 6/2010, l'attività viene esercitata in fasce orarie stabilite dall'Amministrazione comunale con specifico provvedimento.
Qualora se ne verifichi la necessità, su proposta del competente ufficio comunale, o della competente azienda sanitaria locale per le corrispondenti competenze, l'Amministrazione potrà stabilire limitazioni temporali allo svolgimento del commercio su area pubblica per indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di pulizia stradale, a motivi di carattere igienico-sanitario o altri motivi di pubblico interesse.
2. Nelle schede allegate al presente regolamento sono fissate, per ciascun mercato e posteggio fuori mercato (se esistenti), le fasce orarie di attività, gli orari per lo scarico delle merci durante lo svolgimento del suddetto, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato.
3. Qualora il mercato esistente ricada in giorno festivo, lo stesso potrà essere effettuato previa richiesta scritta da parte delle Associazioni di categoria. Diversamente, in tale occasione, il mercato viene spostato il giorno precedente non festivo con l'osservanza degli stessi orari di esercizio.
4. In caso di edizioni straordinarie del mercato, potrà essere modificato l'orario di vendita rispetto a quello già indicato nel presente articolo nel rispetto di cui al limite di cui all'Art. 111 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche.

Art. 28: Verifica delle presenze

1. L'operatore assegnatario del posteggio è tenuto a essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune e indicato nella corrispondente scheda allegata al presente regolamento.

2. Trascorso l'orario fissato, l'operatore della Polizia Locale addetto al mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.
3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.
4. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario, salvo i casi di forza maggiore, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Conclusa la giornata di mercato l'agente di Polizia Locale addetto al mercato provvederà altresì alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:
 - a) le assenze dei titolari di posteggio;
 - b) la presenza dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
 - c) ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.
6. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Settore Polizia Locale, nei giorni e ore di apertura al pubblico.
7. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 15 giorni da quello nel quale si verificano.

Art. 29: Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi momentaneamente vacanti. Spunta

1. I posteggi del mercato e i posteggi fuori mercato o posteggi isolati che non vengono occupati dai rispettivi titolari potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'Art. 21 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche, per il medesimo settore merceologico del posteggio da assegnare, dall'operatore della Polizia Locale addetto al mercato, a operatori che vantino il più alto numero di presenze al mercato riferibili all'autorizzazione che intendono utilizzare, che vendano gli stessi prodotti del titolare della concessione o altri prodotti non presenti nel mercato. A parità di presenze si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.
2. La graduatoria sarà aggiornata entro il mese di gennaio di ciascun anno sulla base delle presenze riscontrate nel corso dell'anno solare precedente, a cura del soggetto competente indicato all'Art. 7, escludendo gli operatori che non abbiano registrato alcuna presenza nel corso dell'anno solare precedente.
3. Non potrà essere assegnata temporaneamente l'area in concessione dove si trovino strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.
4. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi, l'operatore di spunta dovrà presentarsi, entro gli orari stabiliti nelle relative schede, agli agenti presenti pena l'esclusione dalle operazioni di spunta.
5. Il soggetto assegnatario spuntista, prima del posizionamento, è tenuto a regolarizzare il pagamento dell'occupazione dovuta. Nel caso in cui il soggetto incaricato della riscossione per cause di forza maggiore non riesca o non possa richiedere ed ottenere il pagamento dell'occupazione, il soggetto spuntista assegnatario dovrà regolarizzare la propria posizione la volta successiva in cui si presenta prima del posizionamento, pena la mancata assegnazione del posteggio stesso.

Capo VII – DISPOSIZIONI SULLE VARIAZIONI DEI MERCATI

Art. 30: Spostamento, soppressione, trasferimento, ristrutturazione del mercato

1. La soppressione, la modifica della dislocazione dei posteggi, l'aumento o la diminuzione del numero dei posteggi, il trasferimento in altra sede e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale, previa consultazione dei soggetti di cui all'Art. 19 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche.
2. In caso di riduzione del numero di posteggi, l'organo competente comunale deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi.
3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) causa di forza maggiore;
 - c) limitazioni e vincoli viabilistici e igienico sanitari.
4. Il Comune deve trasmettere alla Regione il provvedimento relativo allo spostamento del mercato.
5. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, in caso di spostamento, anche provvisorio del mercato in altra sede, sarà effettuata stilando apposita graduatoria d'ufficio con le seguenti modalità:
 - a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
 - b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
 - c) anzianità d'iscrizione al registro imprese;
 - d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
6. Tale graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 60 giorni precedenti la data prevista per il trasferimento; contro tale graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'ufficio competente entro 15 giorni dalla data della notifica della graduatoria stessa.
7. Su tali istanze il soggetto di cui all'Art. 7 deve pronunciarsi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, notificando all'interessato l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, il soggetto indicato provvederà alla pubblicazione e alla notifica della nuova graduatoria con le medesime modalità già adottate.
8. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere con concessione annuale o pluriennale dei posteggi, coincidono e si sovrappongono, il Comune valuta, in base alle esigenze locali, a quale manifestazione dare la precedenza ed eventualmente dispone il recupero del mercato in altra data.

Art. 31: Modificazione del posteggio nell'ambito di uno stesso mercato

1. Prima che il Comune abbia provveduto alla pubblicazione all'albo pretorio del relativo bando di assegnazione dei posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. Se la domanda è unica, il soggetto individuato dall'Art. 7, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato è già titolare.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare un'apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a. Maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso per la vendita dello stesso settore merceologico;
 - b. Maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
 - c. Maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
 - d. Maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata e al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del competente ufficio comunale e pubblicata all'Albo pretorio, per trenta giorni consecutivi.
5. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio, specificando i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita. L'istanza deve essere sottoscritta, in segno di accettazione, da entrambi gli operatori che intendono scambiarsi il posteggio.
6. Il soggetto individuato dall'Art. 7, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, nonché il rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni indicate per ciascun mercato nelle schede allegate al presente regolamento, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio e procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi. La durata della concessione rimane invariata.

Capo VII – INDICAZIONI VARIE

Art. 32: Aree private

1. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa, sentite le commissioni di cui all'articolo 19 della L.R. 6/2010, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale, può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi nel numero massimo stabilito dall'articolo 23, comma 11 bis della L.R. 6/2010.
2. In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del comma 1, hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.
3. Le attività commerciali, anche a carattere temporaneo, svolte su area privata di cui il Comune non ha la disponibilità, sono disciplinati dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.

Art. 33: Disposizioni relative alla carta di esercizio e all'attestazione di regolarità

1. Per quanto concerne le disposizioni relative alla carta d'esercizio, all'attestazione di regolarità amministrativa, previdenziale, fiscale ed assistenziale, nonché alla funzionalità QR Code delle suddette, sono richiamate integralmente le disposizioni della D.g.r. n. X/5345 del 27 giugno 2016.

Titolo II - DISPOSIZIONI FINALI

Capo I – SANZIONI, REGOLAMENTI E NORMATIVE

Art. 34: Sanzioni

1. Ai sensi dell'Art. 27 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche è punito con sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, e con la confisca delle merci poste in vendita e delle attrezzature necessarie chiunque effettui l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei casi seguenti:
 - a) senza l'autorizzazione prescritta;
 - b) fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione (s'intende territorio diverso da quello per cui si è autorizzati, anche quello per l'occupazione di posteggi o aree diverse da quelli indicati sull'autorizzazione posseduta);
 - c) senza il nulla osta o il permesso del soggetto proprietario nei casi di cui all'Art. 21 comma 11 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche.
2. Non può comunque essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto della merce posta in vendita.
3. Ai sensi dell'Art. 27, comma 5 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche, sono punite con una sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, tutte le violazioni ai divieti ed alle limitazioni stabilite dal presente Regolamento e dalle altre deliberazioni del Comune in materia di commercio su aree pubbliche.
4. In caso di violazioni del presente regolamento o di altre norme in materia di commercio su aree pubbliche di particolare gravità o recidiva, come specificato agli Art. 22 e 23 sono assunti i provvedimenti di natura sospensiva o di revoca. In ogni caso saranno applicate le sanzioni di legge vigenti all'epoca della violazione.
5. Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui al presente articolo, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

Art. 35: Norme igienico-sanitarie

1. I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato devono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie europee, nazionali e regionali e dai regolamenti comunali d'igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle sulle modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, la conformità degli impianti utilizzati e in particolare dei negozi mobili e dei banchi temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari.
2. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche, polleria – rosticceria, prodotti ittici e somministrazione di alimenti e bevande – bar esercitato su aree pubbliche è subordinato alla presenza, nel posteggio assegnato, delle idonee allacciature alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo utilizzato secondo le prescrizioni previste dalle normative vigenti.
3. La vendita di funghi freschi epigei spontanei sfusi è soggetta alle disposizioni di cui alla legge regionale 23 giugno 1997 n. 24, in particolare l'art. 11 comma 1.

Art. 36: Pubblicità dei prezzi e obbligo di informazione al consumatore

1. Tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche hanno obbligo di informare il consumatore circa i prezzi praticati, la provenienza e le caratteristiche della merce, nonché informare lo stesso di particolari modalità di vendita praticate (vendite straordinarie, promozionali, saldi di fine stagione) procedendo alla chiara individuazione della forma particolare di vendita separando la merce se non venduta interamente con la medesima modalità praticata al fine di non incorrere nelle sanzioni stabilite dalle vigenti norme in materia di prezzi e tutela del consumatore. In particolare:

- a. le merci esposte per la vendita al pubblico sui banchi di vendita devono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita;
- b. quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo;
- c. i prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente;
- d. si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art. 37: Tributi

1. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in posteggi dati in concessione o sui posteggi isolati sono soggetti ai tributi relativi all'occupazione del suolo pubblico, allo smaltimento dei rifiuti prodotti e ad ogni altro tributo connesso con l'utilizzo del posteggio dato in concessione.
2. L'entità, modalità e termini di pagamento dei tributi di cui al precedente comma, nonché le sanzioni e conseguenze per il mancato pagamento dei tributi da parte degli operatori commerciali, sono determinati a norma degli appositi Regolamenti Comunali disciplinanti la materia tributaria.
3. Gli ambulanti che non sono assegnatari in modo continuativo di posteggio provvedono al pagamento del tributo di volta in volta.

Art. 38: Abrogazione - norme di salvaguardia

1. Con l'approvazione del presente regolamento s'intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche, anche eventualmente contenute in atti e strumenti di programmazione aventi per oggetto prevalente altre materie di competenza comunale.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le norme e di legge e regolamentari che regolano la materia.

Art. 39: Entrata in vigore - pubblicità regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'approvazione da parte degli organi competenti e potrà essere modificato nei modi e nei termini di legge.
2. Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall'art. 25 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dal vigente regolamento comunale relativo al diritto di accesso ai documenti amministrativi, chiunque desideri avere copia del presente regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione.

ALLEGATI

Allegato 1: Pianta organica del mercato

Allegato 2: Scheda del Mercato

Allegato 3: Scheda dei posteggi singoli fuori mercato

Allegato 4: Scheda della fiera



COMUNE DI SELVINO

Provincia di Bergamo


PLANIMETRIA GENERALE

MERCATO STAGIONALE COMUNALE

localizzazione posteggi area mercato via Vulcano

n. posteggio	turno	dimensione m.	totale mq.	settore	n. posteggio	turno	dimensione m.	totale mq.	settore
1	A	7 x 4	28	non alimentare	1*	B	7 x 4	28	alimentare
2	A	8 x 4	32	non alimentare	2	B	7 x 4	28	PRODUTTORE AGRICOLO
3	A	7 x 4	28	alimentare	3	B	7 x 4	28	non alimentare
4	A	7 x 4	28	alimentare	4	B	7 x 4	28	non alimentare
5	A	7,5 x 4,5	33,75	non alimentare	5	B	7,5 x 4,5	33,75	non alimentare
6	A	8 x 5	40	alimentare	6	B	8 x 5	40	non alimentare
7	A	8 x 5	40	non alimentare	7	B	8 x 5	40	alimentare
8	A	8 x 5	40	alimentare	8	B	8 x 5	40	alimentare
9	A	8 x 5	40	non alimentare	9	B	8 x 5	40	alimentare
10	A	8 x 5	40	non alimentare	10	B	8 x 5	40	non alimentare
11	A	9 x 5	45	non alimentare	11	B	9 x 5	45	non alimentare
12	A	8 x 5	40	non alimentare	12	B	8 x 5	40	non alimentare
13	A	8 x 5	40	non alimentare	13	B	8 x 5	40	non alimentare
14	A	8 x 5	40	alimentare	14	B	8 x 5	40	alimentare
15	A	8 x 5	40	alimentare	15	B	8 x 5	40	alimentare
16	A	8 x 5	40	non alimentare	16	B	8 x 5	40	alimentare
17	A	8 x 5	40	non alimentare	17	B	8 x 5	40	non alimentare
18	A	9 x 5	45	non alimentare	18	B	9 x 5	45	non alimentare
19	A	8 x 5	40	non alimentare	19	B	8 x 5	40	non alimentare
20	A	8 x 5	40	alimentare	20	B	8 x 5	40	non alimentare
21	A	8 x 5	40	non alimentare	21	B	8 x 5	40	alimentare
22	A	8 x 5	40	non alimentare	22	B	8 x 5	40	non alimentare
23	A	9 x 5	45	non alimentare	23	B	9 x 5	45	non alimentare
24	A	9 x 5	45	alimentare	24	B	9 x 5	45	alimentare
25	A	8 x 5	40	non alimentare	25	B	8 x 5	40	non alimentare
26	A	10 x 5	50	non alimentare	26	B	10 x 5	50	non alimentare
27	A	10 x 5	50	non alimentare	27	B	10 x 5	50	non alimentare

* da assegnare



ALLEGATO 2: - SCHEDA N.1 – MERCATO STAGIONALE

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento nel Comune di SELVINO è individuato sul territorio il mercato ambulante stagionale estivo:

UBICAZIONE	L'area pubblica individuata è in SELVINO, nel vigente Piano Regolatore Generale, su strada comunale denominata VIA VULCANO. L'area adibita allo svolgimento del mercato comprende interamente il parcheggio pubblico di Via Vulcano, dislocato lungo il lato sinistro della via e la piazzetta interna a fondo strada, già adibita a parcheggio.
SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL MERCATO	Circa 1.500 mq. comprensiva delle sedi viabili.
SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	1.070 mq.
NUMERO POSTEGGI TOTALE	Il mercato di SELVINO ha in organico n. 54 posteggi, articolati in due gruppi da 27 operatori che si alternano fra loro con turnazione settimanale nel rispetto della loro "concessione ad uso quindicinale". L'assetto merceologico del mercato contempla la vendita di prodotti con modalità settoriale "alimentare e non alimentare".
- Posteggi Alimentari turno A)	N° 8
- Posteggi Alimentari turno B)	N° 9
- Posteggi Non alimentari turno A)	N° 19
- Posteggi Non alimentari turno B)	N° 17
- Produttori agricoli	N° 1
GIORNO DEL MERCATO	GIOVEDÌ' – periodo di svolgimento: <i>dal 3° giovedì di giugno al 1° giovedì di settembre.</i>
ORARIO DEL MERCATO	07:30 – 13:00
ORARIO PER GLI OPERATORI	06:00 – 14:00
- Orario di accesso al mercato	I commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area mercatale, devono occupare il proprio posteggio tra le ore 06:00 e le ore 07:00. Gli operatori che utilizzano autobanchi attrezzati devono occupare il proprio posteggio entro le ore 07:00
- Orario delle operazioni di scarico e allestimento	Le operazioni relative allo scarico delle merci e all'allestimento delle attrezzature di vendita devono concludersi entro l'orario di inizio delle vendite.
- Orario di vendita	Le operazioni di vendita hanno inizio a partire dalle ore 07:30. Ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 13:00.
- Orario di uscita dal mercato	I posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 14:00
- Orario delle operazioni di sgombero	Le operazioni relative allo sgombero dell'area di mercato non devono avere durate superiori a 60 minuti dopo la fine delle vendite.
- Dislocazione dei posteggi su area scoperta	Tutti.
- Servizi pubblici per utenti ed operatori mercatali all'interno dell'area	Servizi igienici; colonnine erogazione energia elettrica.
- Tipologie merceologiche escluse	Animali vivi, oggetti preziosi tulps, bevande alcoliche di cui art. 30 c. 5 D.Lgs 114/98-tulps, armi, strumenti da punta e da taglio.

Disposizioni specifiche:

- Tra un posteggio e l'altro deve essere lasciato uno spazio minimo di **cm. 50** da adibire a passaggio. Le metrature assegnate agli operatori commerciali s'intendono comprensive di tutti gli ingombri spaziali compresi gli autoveicoli utilizzati dall'operatore.
- Le tende di protezione del banco vendita dovranno essere collocate solo anteriormente ad un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,00 con intelaiatura fissa.
- I banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura del mercato; nell'ora successiva alla chiusura gli operatori devono procedere allo sgombero dell'area di mercato.
- E' vietato occupare dello spazio superiore al posteggio concesso.
- Le operazioni per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare avranno luogo entro l'orario stabilito per l'inizio della vendita.
- E' vietato allacciarsi agli impianti esistenti per l'erogazione di energia elettrica od installare prese d'acqua, senza preventiva autorizzazione comunale.
- Nei giorni di mercato, con apposito atto, viene istituito il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata in tutta la Via Vulcano; il senso unico di marcia da Corso Milano/Ang. Via Vulcano a Via Betulle; sono esclusi dal divieto:
 - I mezzi degli operatori ambulanti per recarsi, sostare ed uscire dalle piazzole di lavoro;
 - I mezzi di soccorso e pronto intervento, i mezzi adibiti ai servizi di Polizia, i mezzi del personale sanitario in turno, che utilizza il parcheggio interno al palazzo municipale, i mezzi dell'amministrazione comunale ed il personale dipendente autorizzato.

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella PLANIMETRIA allegata.

ALLEGATO 3: SCHEDA N.1 – POSTEGGI SINGOLI FUORI MERCATO

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento nel Comune di Selvino non sono individuati sul territorio posteggi singoli fuori mercato.

ALLEGATO 4: SCHEDA N.1 - FIERE

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento nel Comune di Selvino non sono individuate sul territorio fiere mercatali.